

CAMERA DEI DEPUTATI N. 891

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERZI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALOCCHI,
BIANCHI CLERICI, CÈ, FAUSTINELLI, FRIGERIO, GNAGA,
MARTINELLI, ORESTE ROSSI, STEFANI, VASCON**

Modifiche alla legge 23 agosto 1993, n. 349,
recante norme in materia di attività cinotecnica

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica alla legge 23 agosto 1993, n. 349, è resa necessaria per porre chiarezza e puntualizzare, all'interno delle attività cinotecniche, la specificità e il ruolo della figura dell'addestratore.

Già l'articolo 1 della legge n. 349 del 1993 annovera fra le attività cinotecniche quella specifica dell'addestramento: in questo modo si riconosce la necessità di collocare all'interno del settore agricoltura questa figura professionale per meglio contribuire ad un attento controllo e sviluppo delle caratteristiche psicoattitudinali dei soggetti attraverso l'addestramento, al fine di un miglior utilizzo del potenziale cane.

La logica addestrativa sonda le capacità individuali del soggetto e, attraverso tecniche specifiche, crea dei collegamenti comportamentali di risposta a comandi specifici basati sull'istintualità, condizione, questa, indispensabile per ottenere un ausiliario veramente preparato che assolva con capacità ed entusiasmo ai compiti assegnati; compiti che spaziano da un comportamento che lo renda ubbidiente e quindi più accettabile nella vita quotidiana, ad addestramenti più complessi che lo rendano utile alle forze dell'ordine in svariati settori della lotta alla criminalità; ad esempio nel settore anti-droga, nel campo civile, il cane viene

impiegato, come unico mezzo efficiente ed efficace, sia in ricerche di superficie, che in caso di valanga. L'impiego delle unità cinofile in catastrofi, a seguito di eventi sismici, ha dimostrato sul campo i risultati ottenuti salvando numerosissime vite umane.

Non essendo nostra intenzione, perlomeno in questa sede, approfondire le tematiche dell'addestramento, ma rendere noto ai colleghi il ruolo dell'addestratore, va ricordato che l'attuale normativa, se da un verso ne riconosce il ruolo e l'importanza e ne definisce la collocazione dal punto di vista giuridico-amministrativo, dall'altro non considera appieno ciò che necessita per poter svolgere questa attività. Infatti l'articolo 2 della legge citata pone come vincolo a carico dell'addestratore una produzione minima di cucciolate annuali per poter essere considerato a tutti gli effetti imprenditore agricolo.

Questa discrasia vanifica di fatto l'ottimo principio enunciato in modo chiaro in quanto l'attività addestrativa abbisogna di spazi relativamente modesti per attrezzare un campo di lavoro, come modeste sono le aree adibite al ricovero dei soggetti in addestramento; quest'ultimo aspetto è regolamentato da specifica normativa di polizia veterinaria.

Il vincolo delle cucciolate tende a snaturare il ruolo tecnico che svolge l'addestratore in qualità di esperto in comportamentistica e in condizionamento cinofilo, per renderlo forzatamente un allevatore suo malgrado. Nulla si evince nella legislazione circa i requisiti richiesti alla figura dell'addestratore, o meglio, è sufficiente garantire una produzione zootecnica di cinque cucciolate l'anno per essere considerati addestratori.

Si comprende chiaramente che questa logica oltre ad essere arcaica, non offre nessuna garanzia su come trattare il soggetto in fase addestrativa, né indica quali tecniche impiegare per meglio valorizzare le potenzialità del soggetto.

Riteniamo che le società regolarmente riconosciute in campo cinofilo con apposito decreto debbano individuare gli *standard* entro due anni, per definire la figura professionale dell'addestratore. In via transitoria il ruolo professionale dovrebbe essere attribuito a persone che comprovino la loro preparazione per aver partecipato a gare cinofile, con almeno un soggetto, attraverso tutti i gradi addestrativi della specialità da lui scelta o per avere conseguito, come conduttore, in gare cinofile, riconoscimenti ai campionati nazionali, internazionali e mondiali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica agli addestratori, per i quali l'attività di produzione cinofila non è indispensabile ».

ART. 2.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 349, le parole: « dall'Ente della cinofilia italiana (ENCI) » sono sostituite dalle seguenti: « dalle società cinofile riconosciute con decreto ministeriale ».

